



Dichiarazione di offerta tecnica Lotto VI INFORTUNI DIRIGENTI + IPM

Spettabile
EUR S.P.A.
Largo Virgilio Testa, 23
00144 Roma

L'operatore economico può procedere indicando di accettare tutte le condizioni del capitolato senza varianti, barrando la casella che vale punti zero; oppure può procedere selezionando una o più o tutte le varianti fino ad un massimo di punti trenta.

L'Impresa sottoscritta si impegna a fornire la copertura assicurativa secondo quanto indicato nel Capitolato di polizza:

Punti 0

☐

OPPURE

L'impresa dichiara di integrare le condizioni del Capitolato di Polizza con una o più varianti, indicando:

1	ART. 1.6.3 – RECESSO PER SINISTRO Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.6.3, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti	
	<input type="checkbox"/> Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
	<input type="checkbox"/> Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	1 punti
	<input type="checkbox"/> Ipotesi C (la Compagnia rinuncia al recesso in caso di sinistro)	2 punti
2	ART. 1.17 – Regolazione del premio E' facoltà del Concorrente elevare i termini di presentazione dei dati di regolazione da 120 gg a 150 gg: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti	
	<input type="checkbox"/> Ipotesi A mantenimento del termine a 120 giorni (come da capitolato)	0 punti
	<input type="checkbox"/> Ipotesi B modifica del termine a 150 giorni	2 punti

3	<p align="center">ART. 2.3 Norme che regolano l'assicurazione in caso di ricovero</p> <p>Il primo comma dell'articolo si intende così modificato: In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società corrisponde l'indennità di € 50,00 per ciascun giorno di degenza in Istituto di cura, sino ad un massimo di 200 (duecento) giorni per ogni infortunio, e di € 100,00 per ciascun giorno eccedente i 200, sino ad un massimo di 300 (trecento) giorni per ogni infortunio. – fermo il resto. E' facoltà del concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A mantenimento della clausola (come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B modifica del primo comma nei termini proposti	4 punti

4	<p align="center">RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO</p> <p>E' facoltà del Concorrente inserire la presente clausola: La Società rimborsa agli Assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo di € 5.000,00 Per cure mediche si intendono: - Spese ospedaliere o cliniche - Onorari a medici e chirurghi - Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio - Spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o dell'ambulatorio - Spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche - Spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie Si precisa che fra le spese rimborsabili di cui sopra sono compresi i "ticket" pagati per le prestazioni usufruite dal S.S.N.. (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A mantenimento dell'esclusione (come da Capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B estensione della garanzia	5 punti

5	<p align="center">DANNI ESTETICI</p> <p>E' facoltà del Concorrente inserire la presente clausola: Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 5.000,00 per evento (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A mantenimento dell'esclusione (come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B estensione della garanzia	5 punti

6	ART 2.5 ESCLUSIONI Premesso che il Capitolato tecnico, all'art. 2.5 prevede la seguente esclusione: 10. da atti di terrorismo, ma solo come conseguenza dell'utilizzo di armi di distruzione di massa nucleari, chimiche e biologiche E' facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti	
	<input type="checkbox"/> Ipotesi A mantenimento dell'esclusione (come da capitolato)	0 punti
	<input type="checkbox"/> Ipotesi B eliminazione dell'esclusione	3 punti

7	ART 2.5 ESCLUSIONI Premesso che il Capitolato tecnico, all'art. 2.5 prevede la seguente esclusione: 11. da danni causati da, dovuti a, conseguenti a malattie trasmissibili, epidemie, pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia. E' facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta) N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti	
	<input type="checkbox"/> Ipotesi A mantenimento dell'esclusione (come da capitolato)	0 punti
	<input type="checkbox"/> Ipotesi B eliminazione dell'esclusione	7 punti

8	CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE Nel caso in cui l'O.E attesti, anche a mezzo di autocertificazione, di essere in possesso della certificazione di cui all'art 108 comma 7, avrà diritto al maggior punteggio di seguito indicato. La comprova dovrà essere allegata In mancanza di attestazione sarà assegnato un punteggio pari a 0 punti No = 0 punti Si = [Punteggio indicato]	
	<input type="checkbox"/> No	0 punti
	<input type="checkbox"/> Si	2 punti

Denominazione sociale della Impresa offerente

.....Codice Fiscale
..... Partita IVA
Sede legale

Timbro dell'Impresa di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

(1) Qualora venga sottoscritta **da un procuratore** dovrà essere allegata copia dell'atto di procura.